

Urge un chiarimento sui costi legati all'Albo dei gestori della crisi

Mercoledì, 16 ottobre 2019

Gentile Redazione,

nel ringraziare per lo spazio concesso, sono a evidenziare uno dei tanti aspetti degni di approfondimento sorti dalla lettura del nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza, in particolare quanto emerge dagli [artt. 125, 356 e 358](#). Con riferimento all'organo chiave della procedura, ovvero al **curatore**, che nel processo di liquidazione di un'impresa soggetta a fallimento (ora liquidazione giudiziale) gestisce i rapporti con i creditori, sono state introdotte dal Codice in commento talune importanti novità, tra le quali la nomina da parte del Tribunale, con la sentenza di apertura della procedura concorsuale in commento, scegliendo tra gli iscritti nel costituendo Albo nazionale dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure.

Detta nomina, peraltro, ai sensi dell'art. 358, comma 3 del Codice della crisi deve tener conto della **rotazione** degli incarichi, al chiaro fine di estendere l'area dei professionisti incaricati di svolgere le funzioni di curatore.

Ma dalla lettura della norma emerge che la nomina dell'organo in questione, effettuata da qualsiasi Tribunale, interesserà **tutti i curatori** iscritti all'albo nazionale, che raccoglie nominativi appartenenti all'Albo dei Dottori commercialista e degli esperti contabili, degli Avvocati oppure dei Consulenti del lavoro di tutto il territorio nazionale.

Quindi, diversamente da ora, ove la nomina del curatore con la sentenza di fallimento è effettuata da prassi in ragione dell'iscrizione territoriale del professionista più vicina alla sede del tribunale, con l'entrata in funzione dell'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al Codice della Crisi e dell'insolvenza **qualsiasi tribunale nazionale** potrà incaricare i curatori tra quelli iscritti all'Albo nazionale.

Con quali effetti? Certamente il potenziale **aumento dei costi** della procedura dipendenti dalla distanza territoriale del curatore nominato, in antitesi con l'[art. 2](#), comma 1 lett. 1) della legge delega (*cf.* L. [155/2017](#)) che, tra i principi ai quali devono attenersi le procedure concorsuali, menziona quello della riduzione dei costi delle procedure concorsuali.

Altresì, anche se in prededuzione, in caso di incapienza della procedura, detti costi chi li sosterebbe?

È evidente che il disposto normativo in commento non è sufficiente a garantire chiarezza sul tema, quindi sarebbe auspicabile un intervento legislativo che, prima della concreta applicazione dell'Albo nazionale, consentisse di chiarire, non solo ai soggetti interessati all'assunzione degli incarichi nelle procedure concorsuali, a chi attribuire i **costi** della procedura in caso di **incapienza** della stessa e, magari, trovare soluzioni che possano essere coerenti con il giusto principio del legislatore della riforma di economicità delle procedure.

Giuseppe Rodighiero

Commissione Formazione Ugdcec Vicenza